

TI_GERICHTE 38.2014.22 vom 20. Dezember 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2014.22_d20131220

FR: TI_GERICHTE 38.2014.22 du 20 décembre 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2014.22 del 20 dicembre 2013

Regeste

Sosp.di 6 gg x insuff. ricerche di lavoro nei mesi di 9+11/13 precedenti l'scriz.in disocc.nel 12/13.Difficoltà del mercato richiedono sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occup.Ammin.non violato obbligo di informa.e consul.Assic.al mom.dei fatti 53 anni.Non riduzione sanzione per anzianità

Erwägungen

E. 10

dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall'assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.). Il ricorrente, per contro, nel mese di settembre 2013 ha svolto unicamente ricerche candidandosi spontaneamente di persona. Per il mese di novembre 2013 tre ricerche su cinque sono delle candidature spontanee (cfr. doc. 4). Le ricerche effettuate dall'assicurato nel mese di settembre 2013 sono, del resto, state svolte tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di _____, e meglio a _____ e _____ (cfr. doc. 4). Anche gli sforzi relativi al mese di novembre 2013 concernono prevalentemente posti datori di lavoro ubicati a _____ e _____, quindi in prossimità del suo domicilio. In effetti soltanto due ricerche di impiego sono state indirizzate a potenziali datori di lavoro di _____ e _____ (cfr. doc. 4). In simili condizioni le ricerche di lavoro compiute nel mese di settembre 2013 e nel mese di novembre 2013, pur riconoscendo il fatto che l'assicurato ha cercato anche in altri settori professionali rispetto al suo abituale, non si rivelano sufficientemente valide. Per quanto concerne la circostanza che l'assicurato abbia compiuto alcune ricerche di lavoro anche nei mesi precedenti la disdetta di fine agosto 2013, già nel 2012 e nel 2013 (cfr. doc. 6) giova segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell'11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001). Tale principio non risulta, d'altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2). Infine le difficoltà del mercato del lavoro menzionate dall'insorgente (cfr. doc. I) non consentono di attenuare l'obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario richiedono sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro, bensì l'intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3; DTF 124 V 234). Di conseguenza occorre concludere che il ricorrente, nei

mesi di settembre 2013 e novembre 2013, ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.). Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

2.9. Il ricorrente ha fatto valere di avere ricevuto le indicazioni in merito alle regole connesse all'obbligo di cercare un impiego (numero, ramo di attività, ecc.) soltanto in occasione del colloquio di consulenza del 12 dicembre 2013 (cfr. doc. I; 6; 8). Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l'eventuale non conoscenza dell'obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l'insorgente in relazione ai mesi di settembre e di novembre 2013. L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit. in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405). Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri. A quest'ultimo riguardo va evidenziato che l'Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l'art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall'amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni. In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell'8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005. Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l'Alta Corte ha precisato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

2.10. Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all'informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell'URC. In primo luogo, non risulta che l'assicurato abbia contattato l'amministrazione nel periodo di disdetta per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati. In secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell'amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti

all'ottenimento di un'occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.). Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l'art. 27 cpv. 2 LPGa nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo. In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell'annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza. Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può disculparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall'averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un'occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo. L'insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, da un'eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione. 2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di settembre e novembre 2013. 2.12. Per quanto concerne l'entità della penalità, l'URC ha inflitto all'assicurato sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (3 giorni di sospensione per settembre 2013 + 3 giorni per novembre 2013; cfr. consid. 1.1.; doc. A1; 7). Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.). Per quanto attiene all'asserzione del ricorrente secondo cui deve essere tenuto conto della sua età (cfr. doc. I), è utile evidenziare che, essendo nato nel 1960, egli al momento dei fatti aveva 53 anni. Tale età secondo la giurisprudenza federale non può essere considerata un'età avanzata permettente una riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.). Al riguardo giova in ogni caso ricordare, da una parte, che comunque i lavoratori anziani non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro. Dall'altra, che l'età di un assicurato rende meno probabili le possibilità di esito favorevole delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare lavoro in modo più intenso. Determinante, infatti, è unicamente l'intensità con la quale si svolgono le ricerche e non il relativo successo (cfr. consid. 2.5.; STFA C 275/05 del 6 novembre 2006; STFA C 298/00 dell'11 giugno 2001 consid. 3.a; DTF 124 V 234). Tutto ben considerato, la penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi di settembre e novembre 2013, in concreto, risulta quindi conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STFA C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2). La decisione su opposizione del 21 febbraio 2014 contestata deve, pertanto, essere confermata.